



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 51/2025

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI CENTRALI E DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO il vigente Statuto di autonomia dell'Università, ed in particolare: l'art. 5, comma 1.10, l'art. 7, comma 3, l'art. 11, comma 1;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo, in particolare: l'art. 19, comma 2.3; l'art. 20, comma 2; l'art. 21, comma 2.1;

VISTA la vigente Carta della Qualità di Ateneo, in particolare: paragrafo 80.3 lett. c), paragrafi 63.2 lett. b) e 63.4 lett. b);

TENUTO CONTO che lo Statuto vigente e la regolamentazione interna di Ateneo prevedono la rappresentanza studentesca negli organi di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di studi;

RICHIAMATE le disposizioni del vigente Regolamento generale in materia di elezioni della rappresentanza studentesca negli organi collegiali, in particolare l'art. 5, nonché le disposizioni del Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con Decreto Presidenziale n. 207 del 19 marzo 2024;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 30 del 18 gennaio 2025, avente ad oggetto la ricognizione della rappresentanza studentesca negli organi collegiali, dalla quale risulta che il mandato biennale dei membri in carica negli organi centrali di Ateneo è prossimo alla scadenza, attesa la loro elezione nell'aprile 2023;

VISTO il proprio Decreto n. 45 del 24 gennaio 2025 all'oggetto "Ricostituzione degli organi di Ateneo";

CONSIDERATO che occorre attivare le procedure previste dal vigente Statuto e dal Regolamento Generale ai fini della ricostituzione degli organi individuali e collegiali di Ateneo;

RITENUTA la propria competenza,

DECRETA

Art. 1 - Definizioni e indizione

1. Ai fini del presente decreto, i termini «*studente*» e «*studenti*» si riferiscono alle persone regolarmente iscritte ad uno dei corsi di studio attivi o ad esaurimento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" indipendentemente dal sesso di appartenenza. L'uso delle espressioni al maschile è adottato soltanto per comodità di redazione, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il rispetto di quote distinte per sesso.
2. L'espressione «*regolarmente iscritti*», riferita agli studenti, indica congiuntamente il possesso dei requisiti di regolare immatricolazione, a suo tempo perfezionata secondo le previsioni contenute nel Manifesto degli studi dell'anno di riferimento, di regolare iscrizione negli anni successivi al primo, di completa osservanza degli obblighi sottoscritti nel Contratto di immatricolazione (e comunque di assenza di contestazioni ovvero di provvedimenti di sospensione da parte dell'Università), e di regolare versamento delle rette universitarie dovute.
3. Sono indette per il giorno **giovedì 6 marzo 2025** le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali e nel numero di cui alla Tabella allegata al presente Decreto.

Art. 2 – Commissione elettorale

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, allo scrutinio, all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione degli eletti, è istituita una Commissione elettorale presieduta e nominata dal Direttore Generale e composta da Dirigenti dell'Università. È inoltre demandata alla Commissione la decisione in via definitiva sull'interpretazione delle norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del presente decreto e di tutto quanto qui non espressamente previsto.
2. È compito della Commissione, definite le liste per ciascuna tipologia di rappresentanza, destinare alle liste appositi spazi elettorali.
3. La Direzione Generale dell'Università pone a disposizione della Commissione un apposito ufficio di coordinamento.
4. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università il quale nei casi di particolare complessità può acquisire il parere dell'Ombudsman dell'Ateneo.

Art. 3 – Elettorato attivo (studenti elettori)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **A, B e C** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università, ancorché ripetenti o fuori corso.
2. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **D** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato attivo spetta alla complessiva platea degli studenti del dipartimento, regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico afferenti al medesimo dipartimento interessato alla votazione, ancorché ripetenti o fuori corso.
3. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui alla lettera **E, F e G** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso attivo di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione, ancorché ripetenti o fuori corso.
4. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati senza ulteriore immatricolazione o trasferiti presso altre università.
5. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **H** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato attivo spetta alla platea di dottorandi regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato dalla votazione del ciclo corrente unitamente a quelle dei due cicli attivi immediatamente precedenti.
6. **Entro il 6 febbraio 2025**, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori con indicazione del numero di matricola assegnato al momento dell'iscrizione, del Dipartimento di appartenenza, del Corso di studi o di Dottorato di ricerca. L'elenco degli elettori è aggiornato mediante integrazione fino alla data delle votazioni.
7. Entro le **ore 10:00 dell'8 febbraio 2025**, gli interessati possono richiedere, con reclamo motivato, integrazioni e rettifiche. Sul reclamo decide la Commissione Elettorale, che provvede anche alle eventuali rettifiche d'ufficio.

Art. 4 – Elettorato passivo (studenti eleggibili)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **A, B e C** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **D** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico afferenti al Dipartimento interessato alla votazione, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui alla lettera **E, F e G** della Tabella allegata al presente Decreto dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso attivo di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
3. Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, abbiano già conseguito la laurea o il titolo per i quali risultino iscritti negli elenchi elettorali, salvo che sia intervenuta ulteriore immatricolazione, e gli studenti che abbiano richiesto trasferimento ad altre università.
4. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **H** della Tabella allegata al presente Decreto, l'elettorato passivo spetta alla platea di dottorandi regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato dalla votazione del ciclo corrente unitamente a quelle dei due cicli attivi immediatamente precedenti.
5. Lo studente in possesso del requisito dell'elettorato passivo può presentarsi candidato, avendone i requisiti, alle elezioni di qualsiasi tipologia di rappresentanza, tuttavia in non più di una lista per la stessa tipologia di rappresentanza.

Art. 5 – Pari opportunità tra uomini e donne

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, la parità di genere è assicurata per singola lista di candidature (o di auto-candidature), individuando le candidature che accedono alla partecipazione negli organi collegiali in misura paritaria tra i generi come anagraficamente registrati, seguendo progressivamente l'ordine decrescente dei voti ricevuti da ciascuna, secondo le modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo.
2. Le singole liste che non rispettino il criterio per la parità di genere sono dichiarate nulle qualora il difetto permanga dopo l'invito della Commissione elettorale a regolarizzarle.

Art. 6 – Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale attraverso l'Ufficio di Protocollo centrale dell'Università (o altro ufficio eventualmente a ciò destinato dal Direttore Generale, ed adeguatamente reso noto) entro le **ore 12.00 del 17 febbraio 2025**. Ogni lista avrà un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. La Commissione elettorale, **entro il 24 febbraio 2025**, esamina la documentazione prodotta. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione può assegnare un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione.

2. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal presidente della Commissione elettorale con comunicazione all'Albo elettorale, **entro il 27 febbraio 2025**. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso reclamo innanzi alla Commissione Elettorale. Questa si pronuncerà nelle 24 ore successive. Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 7 – Seggi elettorali e operazioni di voto

1. Alle operazioni di voto presiede il seggio elettorale costituito, con provvedimento della Commissione elettorale, da appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università. L'insediamento del seggio elettorale ha luogo alle **ore 8:00 di giovedì 6 marzo 2025** presso le rispettive sedi assegnate.
2. Le operazioni di voto, che si svolgeranno con il sistema elettronico, sono precedute dalla verifica, a cura del seggio, degli elenchi degli elettori. Le schede sono contraddistinte da un colore diverso per ogni tipologia di elezione. Quelle relative alla rappresentanza nei Consigli di Dipartimento, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Dipartimento; quelle relative alla rappresentanza nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Dipartimento e del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Consigli dei Corsi di Studio, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Gruppi del Riesame, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Collegi dottorali, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di dottorato di ricerca.
3. Per tutte le tipologie di rappresentanza, i nominativi dei candidati sono direttamente riportati sulle schede nello spazio dedicato alla lista di appartenenza e sono accompagnati ciascuno da uno spazio finalizzato all'espressione del voto.
4. Gli studenti aventi diritto al voto vengono ammessi entro un'ora dall'insediamento del seggio e fino alle **ore 19.00 di giovedì 6 marzo 2025**. Per votare è necessario presentare il libretto tessera o altro documento di riconoscimento valido e apporre la firma sull'apposito registro dei votanti indicante i dati anagrafici e il numero di matricola.
5. Il voto si esprime mediante:
 - a) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sul simbolo della lista;
 - b) l'apposizione di un segno "x" o di un clic su uno soltanto degli spazi posti accanto ai nominativi prestampati dei candidati, corrispondente a quello cui si intende attribuire la preferenza;
 - c) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sia sul simbolo della lista che sullo spazio posto accanto ad uno dei nominativi dei candidati della stessa lista.
6. Nel caso di cui al punto b), il voto di preferenza si estende anche alla lista. Quando il voto di preferenza è unito, nella stessa scheda, ad un voto per una lista diversa da quella di appartenenza del candidato scelto, il voto di lista non viene attribuito. Sono nulle le preferenze espresse per più di un candidato, pur restando valido il voto di lista. È consentito all'elettore esprimere una sola preferenza. Nel caso vengano espresse due o più preferenze, esse sono tutte considerate nulle, mentre l'eventuale voto di lista è assegnato se non inficiato da altri motivi ostativi. L'assegnazione dei seggi è effettuata proporzionalmente ai voti validi ottenuti da ciascuna lista secondo il metodo D'Hondt.
7. La Commissione elettorale può deliberare l'adozione di procedure informatizzate sia per la composizione delle schede elettorali che per l'espressione del voto e il relativo scrutinio. In tal caso i seggi elettorali assistono alle procedure e ne curano la verbalizzazione.
8. Possono accedere al seggio elettorale gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno, inoltre, libero accesso al seggio elettorale la Commissione elettorale, l'Ufficio di coordinamento e i rappresentanti di lista.

Art. 8 – Registrazione dei risultati

1. Subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio procede preliminarmente all'accertamento dell'esatta rispondenza tra elettori votanti e voti espressi e procede quindi allo scrutinio, a partire da quello per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento per terminare con quello relativo ai rappresentanti degli studenti nei Collegi dottorali.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; nel caso di esito elettronicamente determinato, è pubblica la comunicazione.
3. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale la sera stessa del giorno del voto, a cura del seggio.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale verifica il verbale e pubblica l'elenco provvisorio dei candidati eletti, come risultanti dai verbali stessi. A parità di voti e di condizioni fra due o più candidati, prevale il più giovane d'età. Avverso l'elenco provvisorio dei candidati eletti è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni e procede alla proclamazione dei candidati eletti, trasmettendo tutti gli atti al Presidente dell'Università al quale spetta, con proprio decreto, la nomina delle rappresentanze studentesche.
2. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università.
3. Quando lo stesso candidato risulti eletto in più organi dell'Ateneo, deve esercitare l'opzione entro due giorni dalla proclamazione.

Art. 10 – Trasparenza

1. Tutte le operazioni relative alle elezioni, con la sola eccezione del voto individuale, sono caratterizzate dalla massima trasparenza e pubblicità, assicurate anche mediante il libero accesso di tutti gli studenti alle aule dove si svolge lo scrutinio e l'eventuale verifica delle schede, nei limiti della capacità degli spazi e nel rispetto delle operazioni elettorali e delle misure straordinarie di distanziamento. La segretezza del voto è garantita dalla Commissione elettorale mediante misure architettonicamente non invasive. Non è obbligatorio l'allestimento di cabine, risultando sufficienti postazioni di scrittura direttamente ricadenti sotto il controllo visivo del seggio e poste in ogni caso nella stessa aula in cui il seggio ha sede.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, nel vigente regolamento elettorale di Ateneo, nello Statuto dell'Università e nel Regolamento generale di Ateneo, la Commissione elettorale assume come riferimento analogico le norme per l'elezione dei Consiglieri comunali nella Regione Siciliana e, in particolare, nella città di Enna.

Enna, 28 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Cataldo Salerno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 51 DEL 28 GENNAIO 2025

(A) CONSIGLIO DEI GARANTI scadenza maggio 2025	Elezione di un rappresentante
---	--------------------------------------

(B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE scadenza maggio 2025	Elezione di due rappresentanti
--	---------------------------------------

(C) SENATO ACCADEMICO scadenza maggio 2025	Elezione di tre rappresentanti
---	---------------------------------------

(D) Consigli di Dipartimento scadenza giugno 2026:

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA	Elezione di un rappresentante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Elezione di un rappresentante

(E) Commissioni paritetiche docenti-studenti di ciascun Dipartimento scadenza giugno 2026:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE	Elezione di un rappresentante per il Corso di L/DS01
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Elezione di un rappresentante per il Corso LM23-LM35
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA	Elezione di un rappresentante per il Corso L-SNT1 sede di Caltagirone

(F) Consigli di Corso di studio scadenza giugno 2026:

L-7	Elezione di due rappresentanti
L-18	Elezione di un rappresentante
L-SNT1 Caltagirone	Elezione di due rappresentanti
LM23-LM35	Elezione di due rappresentanti
LM-38	Elezione di due rappresentanti
LM-51	Elezione di un rappresentante
LMG-01	Elezione di un rappresentante

(G) Gruppi del Riesame scadenza giugno 2026:

L-7	Elezione di due rappresentanti
L-8	Elezione di un rappresentante
L-39	Elezione di un rappresentante
LP/01	Elezione di un rappresentante
L-SNT1 Caltagirone	Elezione di due rappresentanti
LM32-LM35	Elezione di due rappresentanti
LM-38	Elezione di un rappresentante
LM-51	Elezione di un rappresentante
LM-77	Elezione di un rappresentante
(H) Dottorati di Ricerca: Gruppi del Riesame scadenza mandato giugno 2026	
Tecnologie Innovative nelle Scienze Biomediche	Elezione di un rappresentante

Collegi dottorali	
Processi educativi in contesti eterogenei	Elezione di un rappresentante
Scienze economiche, aziendali e giuridiche	Elezione di un rappresentante
Sistemi intelligenti nell'ingegneria	Elezione di un rappresentante
Tecnologie Innovative nelle Scienze Biomediche	Elezione di un rappresentante